COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze



Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Maurizio Prota

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 07.04.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Londa che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì, 07.04.2021

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICAE DEGLI EQUILIBRI	
GESTIONE DELL ESERCIZIO 2020	
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Entrate e spese di carattere non rinetitivo	1 .
La nota integrativa	l.
VERIFICA ATTENDIRU ITALE COLORD	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021.	2022
water the state of	
A) ENTRATE Entrate da fiscalità locale	19
Pisarsa relativa al regunero dell'annia dell'annia	19
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente	24
Proventi dei servizi pubblici	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	25 26
Spese per acquisto beni e servizi	20
Fondo crediti di dubbia esigibilità (ECDE)	21
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	27
Fondo di riserva di competenza	29
Fondi per spese potenziali	30
Fondo di riserva di cassa	31
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	31
ORGANISMI PARTECIPATI	22
SPESE IN CONTO CAPITALE	33
INDEBITAMENTO	24
USSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	36
CONCLUSIONI	37



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Maurizio Prota, Revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 14 del 14.03.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 26.03.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 25.03.2021 con delibera n. 25, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione:
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- · visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 25.03.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023:

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Londa registra una popolazione al 01.01.2020, di n 1872 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in osseguio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali. Per quanto riguarda la TARI la legge ha previsto il differimento al 30.06.2021

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 25 del 27.07.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 4 in data 03.07.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

The second of th	M. M. S.
Risultato di amministrazione (+/-)	805.358,45
di cui:	33:300,70
a) Fondi vincolati	294.236,21
b) Fondi accantonati	748.778,18
c) Fondi destinati ad investimento	8.628,01
d) Fondi liberi	-246.283,95
DISAVANZO DA RIPIANARE	-246.283.95

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2019, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto, è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare n. 26 del 27.07.2020, esecutiva, sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come seque:

a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;

b) ripianato negli esercizi successivi, per n. 15 anni ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. 30.12.2019, n. 162 convertito nella Legge 28.2.2020, n. 8, con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto del piano di rientro formulando sulla relazione semestrale del Sindaco parere favorevole .

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

Dionalitica	2018	2019	2020
Disponibilità:	290.032,16	406.860,22	222,505,55
di cui cassa vincolata	221.135,11	406.158,68	222.505.55
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato e destinato.

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2019) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.



Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Si precisa che alla data di approvazione dello schema di Bilancio non risulta ancora approvata dalla giunta la deliberazione con la quale si approva il riaccertamento dei residui attivi e passivi e pertanto l'Ente non ha iscritto alcuna somma di FPV.Nè tale somma risulta da cronoprogrammi approvati.



Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE	PER TITOLI
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	222.505,55
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 797 524 00
2	Trasferimenti correnti	1.787.531,89 382.808,02
3	Entrate extratributarie	637.969,68
.4	Entrate in conto capitale	1.396.558,07
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	·
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.819.240,88
	TOTALE TITOLI	8.524.108,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	8.746.614,09

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPE	SE PER TITOLI
	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PREVISIONI DI CASSA
		ANNO 2021
<u> </u>	Spese correnti	2.484.666,34
2	Spese in conto capitale	1.545.528,07
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rmborso di prestiti	24.865,89
	Chiusura anticipazioni di istiutto	
5	tesoriere/cassiere	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.811.797,17
	TOTALE TITOLI	8.366.857,47
	SALDO DI CASSA	379.756,62

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi *hanno partecipato* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 222.505,55.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				222.505,55		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva						
1	e perequativa	485.577,70	1 275 050 50				
2	Trasferimenti correnti	511.315,61	1.375.956,53				
3	Entrate extratributarie		165.831,94				
4	Entrate in conto capitale	93.704,50	518.475,94		637.969,68		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	428.910,36	217.691,63	646.601,99	1.396.558.07		
6	Accensione prestiti		0,00				
		12.127,00		12.127,00			
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- 1	500.000,00		0,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.245,04		3.815.245,04			
	TOTALE TITOLI	1 535 880 21	6 588 056 04				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.535.880,21	6 500 050 04	0.124.836,25	8.524.108,54		
		17000.000,21	0.588.956,04	8.124.836,25	8.746.614,09		

TITOLO	DENOMINAZIONE Spese Correnti	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Spese In Conto Capitale	501.671,99	1.975.538,94	2.477.210,93	2.484.666,34
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	617.002,88	261.132,28		
4	Rimborso Di Prestiti		04.005.00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		24.865,89		24.865,89
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1.859,02	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE SALDO DI CASSA	1.120.533,89	6.572.537,11	7.693.071,00	3.811.797,17 8.366.857,47
					379.756,62

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.



Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI P EQUILIBRI DI			Marine Marine Andrews and a second of the se	The state of the s	make a compared to the species of the com-
(solo per gli En					
			The second secon		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		222505,55	CONTRACTOR STATE		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	Wilder Miller or or open or or or	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16418,93	16418,93	16418,93
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	<u> </u>	2060264,41	2007624.23	2017724,2
dì cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0.00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al				The second secon	The second
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	1,				
The state of the s	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	Not married by the same and the same	1975538,94	1960242.52	1973781,25
dicui:			/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	1300242,32	19/3/81,25
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	ļ		253188,27	254845,63	257841,95
) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			** **		,
10 200 TO STORE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE	(-)		0,00	0,00	0,00
) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	. November 2012 1	24865,89	25487,78	22049.05
di cui per estinzione anticipata di prestiti	1	- NAP / CO. A MIC TOP MAY 184 - 184	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
е у положения в в в в меж в частинителя и в портовите объекточения каконению в голошения изменений в общений в портовителя в положений в п			The state of the s	Mark was a supplemental and a su	i i i- i- i i i i i i i i i i i i i i i
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	ļ	and the second second second	43440,65	5475,00	5475,00
LTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRIN OMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	CIPI CON	ITABIU, CHE H	ANNO EFFETTO SU	ILL'EQUILIBRIO EX	ARTICOLO 162,
) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso ei prestiti ⁽²⁾					
ei prestiti "' di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	terre estre estre e un antien de la companya e la companya	-
AT OF PUT SACREDITE OFFICERAL IN DISSELLE. THE SECOND SEC	l		0,00	The second secon	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni		Same til a terretaria a constantina			and the second section of the contract of the con-
legge o dei principi contabili	(+)		25000,00	25000,00	35000 00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	0,00	25000,00 <i>0,00</i>
makanan o o o o o o o o o o o o o o o o o o					
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche			The state of the s	a Market Market on the secondary of the part and an	
sposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		68440,65	30475,00	30475,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	Marine rapid menter de l'action de partir de l'action de la constant de l'action de l'acti	0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (8)			**************************************	The state of the s	of angular for
O=G+H+I-L+M		and an artist was a proper pro	remote that interests make an one of the control of	offer - med been communicated a second	
U=0+H+1-L+M			0,00	0.00	0.00



	L	0,00	0.00	0.00
quilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti plurien.	· ·			
1) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
tilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	 	0,00	0,00	0,00
quilibrio di parte corrente (O)				
aldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:	Arte Company of Commences	and the first of the second section of the sectio	delicare of the annual experience of the color on annual representation	y
to about the many square of payments and the entire state of the state			0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0.00		
the control of which the control of		to the term of the model of the model of the section of the section of	er e	
QUILIBRIO FINALE				
words a manifest of the position of the positi		and of the state of the state of the state of the state of	the state of the state of	
The second secon	(-)	0,00	0,00	0,00
) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie		Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of Co		
and the second s	1 (-)	0,00	0,00	0,00
(Z) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine			··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0.00	0,00
AND		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	energia de la composição		
The state of the s	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine		The second secon	9,50	0,00
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	1 0.00	0,00	

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro di entrate 25.000,00 in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

Quota oneri di urbanizzazione

L'importo di euro 68.440,65 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

Entrate codice della strada per €.38.440,65

Entrate correnti (recupero straordinario evasione) per €.30.000,00

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale D.L. 124/2019, Legge 157/2019 art. 30, c. 2-ter - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

(Art. 39-quater del D.L. 162/2019, comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7, comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da: a) operazioni di rinegoziazione di mutui

b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

L'Ente ha utilizzato, nel rispetto della sopra citata proroga, le economie da rinegoziazione per il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,



- c) eventi calamitosi.
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE. (vedi modifica la tabella per le multe)

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Recupero evasione tributaria	50.000,00	60.000,00	65.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			30.000,00
Sanzioni codice della strada	10.462,50	10.462,50	10.462,50
Entrate per eventi calamitosi		10.402,00	10.402,50
Altre da specificare			
Totale	85.462,50	95.462,50	100.462,50

Spese del titolo 1º non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			7 11.110 2023
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
spesa una tantum	60,462,50	70.462,50	75.462,50
spese di manutenzione non ricorrente	25.000,00		
	Totale 85.462,50		100.462.50

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.1 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

- dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi persequiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- > agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.



L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti1:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di

¹ La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.



gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

<u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo e dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere in data 30.09.2020, allegato alla deliberazione del C.C. n. 45 del 30.09.2020, esecutiva, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Nessuno

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente alla nota di aggiornamento al DUP.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 18 di 37

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L'Ente ha approvato il programma biennale di forniture e servizi con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 24.09.2020.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 non è stata approvata stante l'assenza di personale alle dipendenze dell'Ente. Il Comune di Londa ha infatti trasferito il proprio personale alle dipendenze dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in attuazione dell'obbligo legislativo di cui all'art.14 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010, sul quale Ente ricadono le disposizioni di contenimento del costo del personale.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ²

Stante l'abrogazione dell'obbligo di redazione ed approvazione del Piano L'Ente non ha provveduto in tal senso.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

IL Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 30.09.2020. Sul piano l'organo di revisione non ha espresso parere in quanto il piano è stato allegato al DUP 2021/2023 e pertanto il relativo parere è stato espresso in quella sede.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, con le tariffe stabilite con deliberazione consiliare n.43 del 26.07.2019, esecutiva secondo gli scaglionamenti Irpef dallo 0,70 allo 0,80 e con la fascia di esenzione per redditi fino a €.10.000,00.

Pagina 19 di 37

² Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	471.570,90	495.000,00	508.000,00	508.000,00
TASI	479,08			
Totale	472.049,98	495.000,00	508.000,00	508.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)			Previsione 2023
TARI	423.787,00	435.000,00	439.000,00	445.000,00
Totale	423.787,00	435.000,00	439.000,00	445.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 435.000.00, con un aumento di euro 11.213,00 rispetto alle previsioni definitive 2020, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente *non ha ancora* approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019. Il Piano stesso risulta peraltro approvato dalla autorità di Ambito Toscana Centro. La scadenza prevista dalla legge per la definitiva approvazione del PEF e per la fissazione delle tariffe è il 30.06.2021.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 20 di 37

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 2.500,00.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiomo	500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00

Il Comune partecipa al riparto dell'imposta di soggiorno, istituita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI					LULE	2023
IMU	60.365,73	145.705.84	15.000,00	80.000.00	80.000,00	0F 000 0
TASI			10.000,00	00,000,00	60.000,00	85.000,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	60,365,73	145.705.84	15.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000.00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		129.153,65		19.352,00	19.352.00	20.561,50

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	29.529,72	15.315,29	14.214,43
2020 (assestato o rendiconto)	24.881,67	13.199,34	11.682,33
2021	57.000,00	25.000,00	32.000,00
2022	47.000,00	25.000,00	22.000,00
2023	47.000,00	25.000,00	22.000,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	67.500,00	67.500,00	67.500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	183.000,00	173.000,00	173.000,00
TOTALE SANZIONI	250.500,00	240.500,00	240.500.00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	120.825,00	120.825,00	120.825,00
Percentuale fondo (%)	48,23%	50,24%	50,24%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 10.462,50 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 108.750,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta 23 in data 25.03.2021 la somma di euro 119.212,50 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 78.737,50
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 40.475,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 23 di 37

di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	39.200,00	43.000,00	43.100,00
Altri (specificare) * canone serv.idric	52.908,96	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	92.108,96	43.000,00	43.100,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.241,14	3.841,10	3.841,10

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021	
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.	
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.	
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.	
Mense scolastiche ·	30.000,00	106.030,77	28,29%	
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.	
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.	
Colonie e soggiomi stagionali	0,00	0,00	n.d.	
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.	
Impianti sportivi	0,00	0,00	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.	
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.	
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.	
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.	
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.	
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.	
Totale	30.000,00	106.030,77	28,29%	

TP

^{*} Per quanto riguarda il canone per il servizio idrico si precisa che dall'anno 2022 la concessione non sarà più onerosa essendo già trascorso il ventennio di concessione.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	0,00	0.00	0,00	0,00	the second second second second	A SOLD WHEN AND A STATE OF THE
Casa riposo anziani	0,00					
Fiere e mercati	0.00					+
Mense scolastiche	17.500,00		30.000,00			
Musei e pinacoteche	0,00		0,00	- 0,00		
Teatri, spettacoli e mostre	0,00		0,00			1
Colonie e soggiorni stagionali	0,00					
Corsi extrascolastici	0,00		0,00	-1		
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Parchimetri			0,00		0,00	16,23
Servizi turistici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	, 0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
TOTALE	17,500,00	0,00	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 21 del 25.03.2021 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 28,29%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 0,00 in quanto l'ente ha organizzato l'accesso al servizio solo a possessori di buono mensa acquistato in via preventiva all'utilizzazione.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente *ha previsto* nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 15.000,00.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI						
<u> </u>	PREVIS	SIONI DI COMPE	TENZA				
1	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023		
	Redditi da lavoro dipendente	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi	5.817,95		6.236,98	6.236,98		
104	Trasferimenti correnti	898.082,58 727.791,14	911.334,92 708.795.90		884.500,19 738.166,97		
	Trasferimenti di tributi Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Interessi passivi	0,00 49.745,15	0,00 45.340,80	0,00	0,00		
	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	44.319,72 0,00	43.466,73 0,00		
	Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Totale	167.835,47 1.854,272,29	299.330,20 1.975.538,72	290,518,66 1.960,242,52	296.910,38 1,973.781,25		

Spese di personale

Non è prevista in quanto l'Ente non ha alle proprie dipendenze nessuna unità di personale stante il trasferimento operato a favore dell'Unione dei Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi come sopra precisato.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	616.967,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese macroaggregato 103	5.127,60	0,00	0,00	0,00
rap macroaggregato 102	32.225,11	0,00	0,00	0,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0.00	0,00
Altre spese :trasferimenti gestioni associate	38.195,02	0.00	0.00	0,00
Trasferimenti gestioni associate	0,00	487.152,94	487.152.94	487.152,94
Altre spese: da specificare	0,00	0.00	0,00	0.00
Totale spese di personale (A)	692.514.87	488.652,94		488.652,94
(-) Componenti escluse (B)	168.838.29	108.473.37	108.473.37	108.473,37
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	523.676.58	380.179,57	380.179,57	380.179,57
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 523.676,58. Ciò denota che l'Ente attraverso la gestione associata delle funzioni e servizi presso l'Unione dei comuni ha operato <u>un consistente risparmio di spesa</u>.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro 17.108,08 (4,5% con spesa di personale inferiore a 5 milioni di euro). I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

i 37

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del Di 78/2010)

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5 II comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e pertanto non si è avvalso della facoltà ivi prevista.

Pagina 27 di 37

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata

illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)
Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)



Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi-e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta analiticamente determinato nei prospetti allegati, per ciascuno degli anni 2021-2022 e 2023, ala bozza di bilancio di cui si rimanda e dei quali il revisore attesta la correttezza e presa visione.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 8.941,49 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 8.013,55 pari allo 0,41% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 7.908,95 pari allo 0,41% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.



Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali per €. 4.659,37 per ciascuno degli esercizi 2021-2023. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite	-,	0,00	0,00
organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.659,37	1.659,37	1.659,37
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti		-,	0,00
(da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.659,37	4.659,37	4.659,37

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	9.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	3.505,20
Altri fondi specificare: Indennità fine mandato Sindaco	815,56

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
 In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
 - ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.
 - ha rispettato i parametri di legge di riduzione del debito e pertanto non è tenuto all'accantonamento in Bilancio del Fondo, seppur con le modifiche alla disciplina introdotte dalle ultime disposizioni legislative.



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi pubblici.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019.

Nessuna società partecipata, nell'ultimo bilancio approvato, ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art.2447 del codice civile e/o all'art.2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 in quanto nessuna società ha perdite al 31.12.2019.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

Il Comune ha provveduto a dare attuazione al Piano di revisione straordinario. E' in corso di liquidazione finale la società AER Impianti la quale peraltro, come risulta dal Bilancio al 31.12.2019, sanando la propria posizione debitoria.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 29.12.2020, con proprio provvedimento motivato n. 60, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente .



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)(1)

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
	A LECTUR TORONO TELEVISION LANCE AND AND ADMINISTRATION OF	0,00	0,00	0,00
J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cul fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	261132,28	168299,67	585475,00
Commission with the approximation of the commission of the commiss	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		The state of the s		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	68440,65	30475,00	30475.00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 	(-)	25000,00	25000,00	25000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	217691,63	162824,67	580000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	enterent of the state of the st		

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.



INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), *In caso negativo indicare le ragioni.*

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	539.804,54	492.232,33	485.854,08	460.988,19	435.500,41
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	47.572,21	6.378,25	24.865,89	25.487,78	22.049,05
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
Totale fine anno	492.232,33	485.854,08		435.500,41	413.451,36
Nr. Abitanti al 31/12	1.872	1,841	1.841	1.841	1.841
Debito medio per abitante	262,94	263,91	250,40	236,56	224,58

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Il Comune di Londa, con deliberazione consiliare n. 13 del 23.05.2020,, esecutiva ai sensi di Legge, ha proceduto ad approvare un'operazione di rinegoziazione di prestiti con Cassa depositi e Prestiti Spa che ha consentito di conseguire i seguenti risparmi di spesa corrente:

Debito Residuo rinegoziato euro 427.646,53						
	Rata annua Ante	Rata annua Post	Riduzione di spesa			
anno 2020	52.165,62	19.645,99	32.519,63			
anno 2021	52.165,62	28.264,60	23.901,02			
anno 2022	52.165,62	28.264,60	23.901,02			
anno 2023	52.165,62	28.264,60	23.901,02			



Il Revisore dei Conti con parere in data 19 maggio 2020 ha espresso parere favorevole all'operazione di rinegoziazione.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	51.974,75	48.085,23	45.340,87	44.319,72	43,466,73
Quota capitale	47.572,21	6.378,25	24.865,89	25.487,78	22.049.05
Totale fine anno	99.546,96	54.463,48	70.206,76	69.807,50	65.515,78

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	51.974,75	48.085,23	45.340,87	44.319,72	43.466,73
	1.660.273,28	1.692.359,90	1.911.687,70	1.996.446,09	2.060.264,11
% su entrate correnti	3,13%	2,84%	2,37%	2,22%	2,11%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2021-2023;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i relativi finanziamenti previsti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.



d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai crono-programmi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

N.B. Il revisore verifica che l'Ente abbia preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti. L'invio provvisorio ha dato esito favorevole.

CONCLUSION

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

ORGANO DI REVISIONE

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 37 di 37